



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

82ª Seduta pubblica – Martedì 13 dicembre 2022

Deliberazione legislativa n. 30

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023”.
(Progetto di legge n. 155)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge relativo a “Legge di stabilità regionale 2023” (deliberazione della Giunta regionale n. 8/DDL del 16 agosto 2022);

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere *Luciano SANDONÀ*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all’Allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, prevede che tra gli strumenti di programmazione delle Regioni rientrino:

- il disegno di legge di stabilità regionale;*
- il disegno di legge di bilancio;*
- gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.*

Precisa poi che con i suddetti collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER).

PROGETTO DI LEGGE N. 155 “LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023”

Esso è adottato, ai sensi del punto 7 del richiamato Allegato 4/1, correlatamente alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, in corrispondenza dell’annuale approvazione della legge di bilancio.

Contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e norme tese a realizzare esclusivamente effetti finanziari con decorrenza dal primo anno del triennio.

Trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Per l’esercizio 2023 il pdl contempla otto articoli, oltre a quello sull’entrata in vigore.

L'articolo 1, come di consueto, autorizza il rifinanziamento nel triennio delle spese relative ad interventi previsti da specifiche leggi regionali (escluse quelle obbligatorie e continuative), i cui riferimenti sono contenuti nell'Allegato 1 del pdl; l'Allegato 2, inoltre, rimodula per ciascun anno del triennio 2023-2025 gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale.

L'articolo 2, introdotto nel testo in esito all'approvazione da parte della Prima Commissione, nella seduta del 30 novembre 2022, di un emendamento depositato dalla Giunta regionale nella seduta del 26 ottobre 2022, finalizzata all'illustrazione (oltre che della proposta di deliberazione amministrativa n. 54 "Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2023-2025") dei progetti di legge n. 154, 155 e 156, ridetermina l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per determinate categorie di soggetti passivi e settori di attività economica, a decorrere dall'anno d'imposta 2023.

Viene ridotta al 3,90% l'aliquota applicata nei confronti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), attualmente fissata all'8,50% dal D.lgs. 446/1997 (art. 16, comma 2). La riduzione, disposta relativamente all'esercizio delle attività istituzionali, è dunque di 4,6 punti percentuali e si pone l'obiettivo di riequilibrare il trattamento fiscale dei soggetti che operano nel settore dell'assistenza sui quali, attualmente, grava un onere differenziato in ragione della propria natura giuridica (pubblica o privata). Il minor gettito ottenuto applicando alla base imponibile la differenza tra aliquota base e rideterminata è quantificato in 8,8 milioni di euro annui (a decorrere dal 2023).

Viene inoltre stabilito l'aumento dello 0,92% dell'aliquota IRAP per i soggetti esercenti attività nei seguenti settori (ricadenti in sette codici Ateco): fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; servizi postali e attività di corriere; telecomunicazioni; attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione); assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie); attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative.

L'applicazione di tale aumento di aliquota alla base imponibile dei soggetti che operano nei citati settori di attività comporta un maggior gettito quantificato in 19,6 milioni annui (a decorrere dal 2023), risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020; si tiene conto dell'aggiornamento in aumento delle previsioni di gettito della manovra IRAP attualmente in vigore su banche, enti e società finanziarie, imprese di assicurazione (che già ricadono in due dei suddetti settori di attività), comunicate dal Ministero dell'Economia e Finanze.

Conseguentemente il comma 4 provvede ad abrogare due norme regionali attualmente vigenti che regolano la tassazione dei soggetti di cui sopra.

Il comma 3 precisa poi che la maggiorazione di aliquota non si applica alle nuove imprese giovanili e femminili e alle cooperative sociali di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 27/2006 ("Disposizioni in materia di tributi regionali").

Il comma 5, infine, quantifica le maggiori entrate nette derivanti dall'applicazione dell'articolo nel suo complesso in 10,8 milioni di euro.

L'articolo 3 prevede che dal 1° gennaio 2023 la tassa automobilistica regionale per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali sia ridotta di un ulteriore 25% rispetto al 50% già previsto dal comma 1 bis, dell'art. 63 della legge n. 342/2000 (Misure in materia fiscale).

Nello specifico, tale comma dispone che i citati veicoli con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, paghino una tassa automobilistica

ridotta del 50%, ove in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17/12/2009, riportato sulla carta di circolazione. Tale disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.

L'articolo intende agevolare i 10.151 veneti, proprietari dei suddetti veicoli, visti i costi necessari ad ottenere la certificazione di rilevanza storico collezionistica, evitando che il patrimonio veicolare regionale venga depauperato della presenza o circolazione di veicoli di pregio. Tarandosi sul calcolo della tassa dovuta per l'annualità 2021 dai suddetti contribuenti, la riduzione stimata del gettito conseguente allo sgravio di un ulteriore 25% ammonterebbe ad euro 1.000.000 per ogni esercizio del triennio 2023-2025.

L'articolo 4 stabilisce che l'esenzione dalla tassa automobilistica regionale a carico di minori portatori di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, individuati quali "disabili gravi", disposta dall'art. 8, comma 7, della legge 449/1997 ("Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica") con riferimento a determinati autoveicoli e motoveicoli, sia riconosciuta a prescindere dall'adattamento del veicolo, così come previsto dall'Agenzia delle Entrate a partire dall'emanazione della propria Circolare n. 11/E del 21/5/2014.

Al fine di semplificare le procedure di accertamento tributario, l'articolo 5 prevede che i soggetti interessati all'esonero del pagamento della tassa automobilistica regionale - fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 94 del D.lgs. 285/1992 ("Nuovo Codice della strada") - presentino alla struttura regionale competente in materia di tributi idonea documentazione di data certa, regolarmente trascritta al PRA, attestante l'inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

Viene inoltre previsto che la condizione di esonero non opera nel periodo d'imposta in cui sia stato pubblicato il decreto dirigenziale che comunica l'avvio delle attività di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 472/1997 ("Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge n. 662/1996").

Si stabilisce infine che, in caso di perdita di possesso del veicolo per demolizione o esportazione definitiva all'estero, se avvenuto entro il termine ultimo per il pagamento, venga meno l'obbligo di pagare la tassa dall'anno di imposta in cui si è verificato l'evento, anziché dal periodo d'imposta successivo.

L'articolo 6 modifica in vari punti l'art. 2 della l.r. 35/2021, che dal 2022 esenta dal pagamento della tassa automobilistica gli autoveicoli adibiti al trasporto di minori trapiantati che, nel Veneto, sono complessivamente 22.

In particolare, viene aggiornata la decorrenza al 2023 ed inserita la precisazione che per ottenere l'esenzione, devono risiedere in Veneto non solo il richiedente beneficiario (genitori/tutori/esercenti responsabilità genitoriale), come già previsto, ma anche il minore.

Inoltre: si precisa cosa si intenda per trapianto d'organo in modo da definire il concetto rilevante ai fini fiscali e chiarendo che la possibilità di conseguire l'esenzione sussiste anche qualora sia effettuato presso una struttura sanitaria collocata al di fuori del territorio regionale; si specifica che sono esclusi dall'esenzione gli usufruttuari del veicolo, gli acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria e gli utilizzatori a titolo di locazione a lungo termine senza conducente, anche se questi ultimi restano comunque soggetti passivi di imposta.

Ancora, si prevede che i soggetti interessati comunichino alla struttura regionale competente per materia dell'Area Sanità non solo i dati necessari al conseguimento dell'esenzione, ma anche tutti gli elementi che comportano la perdita dell'esenzione conseguita.

L'articolo 7 prevede che dal 1° gennaio 2023 i veicoli intestati alla Giunta regionale siano esentati dal pagamento della tassa automobilistica e della tassa di circolazione. Attualmente, infatti, la Regione è sia soggetto creditore dell'entrata della tassa che soggetto debitore, essendo tenuta al pagamento della medesima per i propri veicoli, con inutili passaggi burocratici che non comportano alcun beneficio per l'amministrazione e vengono dunque meno.

In previsione del passaggio dall'Agenzia delle Entrate alla Regione della gestione delle attività relative al riconoscimento dell'esenzione per disabilità dal pagamento della tassa automobilistica, l'articolo 8 dà una prima regolamentazione di base alla materia delle esenzioni regionali per disabilità (sono 10.000 i disabili che mediamente acquisiscono l'esenzione nel corso di un anno solare), prevedendo che dal 1° gennaio 2023 i soggetti che abbiano conseguito, per sé o relativamente a soggetto fiscalmente a carico, l'accertamento dello stato di disabilità e di gravità e che siano interessati all'esenzione dal pagamento della tassa, debbano presentare istanza alla struttura regionale competente in materia di tributi, che la concede con decorrenza non antecedente la data dell'accertamento, fermi restando i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legislazione nazionale.

Viene, inoltre, chiarito che il diritto al rimborso della tassa eventualmente versata si prescrive nei termini di prescrizione generali previsti dalla legge, ovvero con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

L'articolo 9 modifica la legge regionale in materia di tributi, n. 19/2005, per adeguarla ai nuovi scaglioni IRPEF previsti dalla legge di bilancio dello Stato per l'anno 2022 (legge n. 234/2021, articolo 1, commi 2 e 3).

In particolare, viene alzato da 45.000 a 50.000 euro il limite di reddito previsto per la fruizione, da parte di soggetti disabili (o con a carico un disabile), della riduzione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF prevista dalla norma (0,90%, rispetto all'1,23% di base). Le modifiche previste si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2022.

Considerando che i cittadini della Regione Veneto disabili o con a carico un disabile sono 673, si stima che il minor gettito di entrata conseguente all'innalzamento della soglia di reddito per ottenere la riduzione di aliquota ammonti a circa 100.000 euro per ogni esercizio del triennio (considerando i soggetti disabili o con a carico un disabile per la fascia 45-50.000 euro).

L'articolo 10 disciplina infine l'entrata in vigore della legge.

PROGETTO DI LEGGE N. 154 "COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023"

Il testo contiene 3 articoli, oltre a quello relativo all'entrata in vigore, finalizzati ad innovare l'ordinamento regionale con disposizioni aventi riflessi sul bilancio regionale per attuare il DEFR 2023-2025.

Tramite l'articolo 1 si intende promuovere l'attrattività territoriale degli investimenti e favorire l'operatività dell'istituenda Zona Logistica Semplificata (ZLS) Porto di Venezia-Rodigino, favorendo sia il rientro di investimenti da parte di imprese che in precedenza hanno delocalizzato le produzioni, sia l'arrivo sul territorio di nuovi investimenti di imprese attualmente non presenti. Gli interventi pianificati per raggiungere tali obiettivi sono i seguenti:

- verrà predisposto un sito informativo per la promozione degli investimenti che rappresenterà la piattaforma di comunicazione regionale verso gli investitori esteri;

- si realizzerà una piattaforma web contenente la mappatura georeferenziata delle aree industriali, artigianali e commerciali infrastrutturate per accogliere investimenti;
- verrà creato, nell'ambito del suddetto sito informativo, uno sportello digitale unico per il coordinamento dei procedimenti afferenti alla fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento dell'attività economica nella ZLS;
- si realizzeranno attività informative sulle opportunità di insediamento e di investimento produttivo nel territorio regionale ed in particolare nella ZLS.

Per lo sviluppo di detti strumenti si prevede che la Giunta regionale possa definire accordi di collaborazione e protocolli d'intesa con il sistema camerale, i comuni, le province e la Città metropolitana di Venezia, nonché con altri soggetti o enti pubblici e le associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello regionale e che tali accordi possano prevedere procedure accelerate per le pratiche autorizzatorie finalizzate alla realizzazione dell'investimento.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo sono quantificati in complessivi euro 140.000 nell'esercizio 2023, di cui 120.000 euro in conto capitale e 20.000 euro correnti.

L'articolo 2 intende inserire nella legge regionale n. 12/2009 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" una norma finalizzata a studi e ricerche in materia di bonifica e di irrigazione che analizzino specifiche problematiche idrauliche del territorio classificato di bonifica, individuandone le relative soluzioni.

La Giunta regionale viene dunque autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i Consorzi di bonifica di primo e secondo grado e loro associazioni al fine di predisporre particolari progetti di attività, studi e ricerche nella suddetta materia.

Gli oneri correnti conseguenti all'applicazione dell'articolo sono quantificati in euro 50.000 nell'esercizio 2023.

Intendendo perseguire una gestione più trasparente e in linea con le sopravvenute normative per la gestione dei bilanci pubblici, l'articolo 3 modifica l'articolo 75 della legge regionale n. 11/2001 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo N. 112/1998"), al fine di disciplinare le modalità contabili per il versamento delle tariffe per le ispezioni già svolte da ARPAV – nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo – sul Sistema di Gestione della Sicurezza per le aziende definite "di soglia inferiore", secondo quanto impartito dal D.lgs. 105/2015 (ovvero il provvedimento con cui è stata recepita la Direttiva 2012/18/UE - cd. Seveso III - a cui tutti gli Stati membri della comunità europea dovevano allinearsi entro il 31 maggio 2015).

Mancando disposizioni regionali disciplinanti le modalità contabili per la determinazione e il versamento delle tariffe, Arpav ha provveduto dal 2015 al 2021 ad introitare gli oneri corrisposti dai Gestori, applicando, ai fini della copertura dei relativi costi, le tariffe relative alle ispezioni indicate in apposita tabella allegata al D.lgs. 105/2015. L'importo introitato da Arpav negli anni in questione per tali ispezioni ammonta complessivamente ad euro 247.000 (con previsione di riscossione per esercizio finanziario di euro 50.000). L'articolo 3, dando compiuta attuazione a quanto previsto dal citato D.lgs., provvede ora a disciplinare le modalità contabili relative al versamento delle tariffe previste per le ispezioni di cui all'art. 27 del medesimo decreto.

Tramite l'inserimento di due commi al testo dell'articolo 75 della l.r. 11/2001 si è dunque optato per una novellazione che mantenga in capo ad ARPAV la titolarità dell'entrata e della spesa: nel bilancio regionale questa partita si concretizza con una minore entrata e, di conseguenza, con una minore spesa, a decorrere dall'esercizio 2023 e per euro 50.000 annui.

PROGETTO DI LEGGE N. 156 “BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025”

Tale provvedimento, di previsione e programmazione finanziaria a breve e medio termine, si sostanzia negli stati di previsione dell’entrata e della spesa per il triennio e in numerosi allegati.

Tra questi, l’Allegato 1 “Nota integrativa”, ha contenuti di indubbio interesse al fine di comprendere appieno la portata del provvedimento.

Dalla Nota - alla quale si rinvia per gli approfondimenti ritenuti necessari - si apprende appunto che le previsioni di ciascun programma di spesa del bilancio di previsione 2023-2025 sono state elaborate in coerenza con il principio generale della competenza finanziaria e rappresentano le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti. Tali previsioni sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel DEFR, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati.

Per le spese previste dal pdl 156 (che ricomprendono quelle scaturenti dai pdl 154 e 155) risulta garantita la copertura finanziaria, nel rispetto del principio di unità del bilancio nell’ambito delle complessive operazioni di equilibrio del medesimo, calcolato ai sensi dell’articolo 40 del D.Lgs.118/2011.

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione, escludendo quantificazioni basate sul criterio della spesa storica incrementale.

Per quanto concerne, in particolare, le spese obbligatorie, l’Allegato n. 13 del pdl riporta tutti i capitoli di spesa (con l’indicazione di Missioni e Programmi cui afferiscono) relativi alle medesime.

Relativamente agli stanziamenti relativi ai principali accantonamenti per le spese potenziali, si citano:

- Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE): in fase di previsione, per i crediti di dubbia e difficile esazione dev’essere effettuato un apposito accantonamento a tale Fondo, suddiviso in “parte corrente” e “parte capitale”. Esso è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento degli accertamenti-incassi degli ultimi 5 anni. L’accantonamento al FCDE nel triennio ammonta a 274 milioni nel 2023, a 239 milioni nel 2024 e a 221,4 milioni nel 2025 (pressoché interamente di parte corrente);

- Fondo rischi spese legali: in relazione ai contenziosi in corso, dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionate all’esito del giudizio, vengono accantonate in appositi fondi, uno di parte corrente ed uno di parte capitale, le risorse necessarie per il pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive.

Gli stanziamenti previsti a bilancio 2023-2025 ammontano ad euro 500.000 per quello di parte corrente e ad euro 800.000 per quello di parte capitale in ciascun esercizio del triennio 2023-2025;

- Fondo rischi per escussione garanzie: a garanzia del debito contratto da Veneto Acque S.p.A. nei confronti della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) – ai sensi dell’art. 5 (Interventi di completamento della rete acquedottistica prevista dal Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto) della l.r. 11/2010 - gli importi previsti in pagamento indicati dalla società in base al piano di ammortamento attuale ammontano a 5,3 milioni nel 2023 e a 5,7 milioni sia nel 2024 che nel 2025. Tali importi derivano

dalla somma della quota interessi e della quota capitale da corrispondere alla BEI, in funzione delle tranche di prestito ad oggi erogate alla Società dall'Istituto bancario;

- Fondo per il concorso regionale alla copertura dell'eventuale deficit del Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026: ammonta a 19,7 milioni di euro in ogni esercizio del triennio 2023-2025.

Con il bilancio di previsione 2023-2025 viene inoltre autorizzata (tramite l'articolo 3 del pdl) la contrazione di mutui o prestiti a copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante da debito autorizzato e non contratto (DANC) per finanziare spesa di investimento, per un importo pari a 185,2 milioni di euro; a seguito delle risultanze del Rendiconto generale 2021 lo stock al 31/12/2015 viene dunque ridotto di 121,5 milioni rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione 2022-2024, in ottemperanza a quel che dispone l'art. 12, comma 3 bis, della legge regionale di contabilità, n. 39/2001.

Il DANC può essere ricompreso tra le cosiddette partite tecniche - nelle quali, volendo citare le più significative, si trovano le partite di giro (2,93 miliardi) e il Fondo pluriennale vincolato di entrata (157,5 milioni) - che ammontano a complessivi 3.308,5 milioni.

Sottraendo tali partite al totale complessivo delle spese, che ammonta a 17.306,5 milioni, gli aggregati più significativi del progetto di bilancio per l'esercizio 2023 sono i seguenti:

- risorse per la politica regionale: 1.492,4 milioni;
- risorse per il fondo sanitario regionale: 9.754,9 milioni;
- assegnazioni statali e/o comunitarie: 1.466,9 milioni;
- restituzione anticipi decreto legge n. 35/2013: 1.284,1 milioni;

Il primo aggregato (1.492,4 milioni) consiste nelle risorse effettivamente disponibili per la manovra di bilancio; queste sono composte prevalentemente da entrate di natura tributaria (1.144,8 milioni), tra le principali delle quali - disponibili per la manovra di bilancio per l'anno 2023 - si citano:

- tassa automobilistica regionale da attività ordinaria: 597 milioni;
- tassa automobilistica regionale da attività di controllo: 360 milioni;
- addizionale regionale all'accisa sul gas naturale-attività ordinaria: 55 milioni;
- IRAP derivante da manovra regionale non destinata alla sanità: 11 milioni;
- IRAP a titolo di ex fondo perequativo di cui alla legge 549/1995: 22,2 milioni;
- IRAP da attività di controllo: 45 milioni;
- addizionale IRPEF da attività di controllo: 15 milioni;
- quota di compartecipazione IVA non destinata alla sanità: 37,6 milioni.

L'articolo 4 del pdl autorizza il ricorso all'indebitamento per un investimento di complessivi 85 milioni di euro da destinare all'impiantistica sportiva per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, suddivisi in 40 milioni di euro nel corso del 2024 ed ulteriori 45 milioni nel corso del 2025.

Nel corso del 2024 è previsto inoltre l'investimento da 300 milioni di euro per la realizzazione del nuovo polo della salute di Padova, già autorizzato dall'articolo 4 della l.r. 34/2021 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2022).

L'allegato B del pdl 155 (Legge di stabilità regionale 2023) fornisce riscontro al riguardo.

I "temi" più rilevanti del progetto di bilancio per il triennio 2023-25 sono i seguenti:

- la riconferma di 31 milioni annui nel triennio a favore delle scuole paritarie del Veneto;

- la riconferma dello stanziamento di quasi 6,2 milioni per le borse di studio, di 10 milioni per il rafforzamento degli ESU e di 3 milioni per il buono scuola (L.R. n. 1/2001);
- 78 milioni stanziati nel triennio per il sistema della formazione professionale;
- 16,5 milioni per ciascun esercizio del triennio per le opere di prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico;
- 17,3 milioni nel 2023 e 8,2 milioni nel 2024 per interventi a favore dei Comuni volti a migliorare la mobilità e la sicurezza stradale;
- 8,3 milioni nel 2023 e 2 milioni nel 2024 per l'adeguamento della rete viaria regionale (vanno annotati, tra questi, i 3,9 milioni nel biennio per la realizzazione del Terraglio Est ed i 4,37 milioni nel 2023 per l'ultima tranche della tangenziale di Vicenza);
- 10,3 milioni complessivi nel biennio 2023-2024 per il completamento della Treviso-Ostiglia (1 milione nel 2023 di risorse regionali e 9,3 milioni nel biennio di risorse statali);
- il finanziamento di 9,9 milioni nel 2023 per opere di bonifica ambientale;
- il finanziamento per lo svolgimento delle attività dei lavoratori forestali, che viene incrementato rispetto agli anni precedenti e portato ad oltre 22,3 milioni annui;
- 3,4 milioni nel 2023 per l'acquisto di convogli ferroviari per il trasporto regionale;
- oltre 14,2 milioni nel 2023 e 1,97 milioni nel 2024 e nel 2025 per il finanziamento dei livelli aggiuntivi di assistenza (extra-LEA), tra cui vanno annotate le azioni a favore dei soggetti afflitti dalla sindrome di Sjogren e l'attivazione del corso di laurea in medicina e chirurgia da parte dell'Università degli studi di Padova presso l'azienda Ulss n. 2;
- restano garantiti oltre 15 milioni annui per gli oneri del trasporto pubblico locale su rotaia;
- il finanziamento per oltre 15,5 milioni nel 2023 ed oltre 21 milioni nel 2024 e 2025 delle funzioni delegate alle Province, di cui 2 milioni annui per il ristoro dei canoni idrici, 5 milioni annui per gli alunni con disabilità, quasi 7 milioni annui per la polizia provinciale, 11 milioni nel biennio 2024-2025 per i centri per l'impiego e 1,65 milioni del fondo per le funzioni delegate;
- la conferma dei 2 milioni annui nel triennio 2023-2025 a disposizione per le coperture di spesa delle nuove leggi regionali di iniziativa del Consiglio regionale.

Sul fronte della programmazione comunitaria, la quota complessiva di cofinanziamento regionale – pari a 38 milioni nel triennio –, assieme ai finanziamenti statali e comunitari già allocati a bilancio, garantisce la conclusione della “vecchia” programmazione 2014-2020.

Per la nuova programmazione 2021-2027, al fine di garantire la piena ed efficiente operatività nella gestione delle risorse – seppur in attesa dei piani di riparto delle risorse comunitarie e statali – sono stati stanziati nel bilancio 2023-2025 quasi 230 milioni complessivi.

La tabella sottostante riporta il dettaglio nel triennio:

Fondo	2023	2024	2025
FESR	3,21	0,24	0,04
FSE	0,98	-	-
FEASR	17,80	13,57	1,62
FEASR - FEAMPA	0,54	-	-
Totali programmazione 2014-	22,52	13,81	1,67

2020			
FESR	6,06	34,22	45,86
FSE PLUS	26,97	35,39	47,57
FEASR	3,49	6,78	18,73
FEAMPA	1,20	1,80	1,80
Totali programmazione 2021-2027	37,73	78,20	113,96
TOTALE COMPLESSIVO	60,25	92,01	115,63

Nel corso della richiamata seduta del 26/10/2022, finalizzata all'illustrazione dei progetti di legge n. 154, 155 e 156, la Giunta regionale ha depositato quattro emendamenti al pdl 156:

- l'emendamento n. 1 apporta alcune modifiche ai commi 2 e 5 dell'articolo 3, aumentando dal 5,3% al 6% il tasso d'interesse massimo da applicare alle operazioni di indebitamento autorizzate per la copertura del citato DANC, a causa della forte crescita dei tassi di mercato di riferimento, registrata e attesa, anche a seguito dell'aumento dei tassi di riferimento da parte della BCE; ed aumentando corrispondentemente gli oneri di ammortamento per gli esercizi 2024 e 2025;
- l'emendamento n. 2 apporta speculari modifiche ai commi 3 e 7 dell'articolo 4, che autorizza il ricorso all'indebitamento per spese d'investimento specifiche, quanto al tasso (da 5,3% a 6%) e agli oneri di ammortamento.
- l'emendamento n. 3 introduce nel testo il medesimo articolo già contenuto nella l.r. 36/2021 (Bilancio di previsione 2022-24) che, al fine di realizzare il nuovo polo della salute di Padova, autorizza la Giunta regionale a ricorrere all'indebitamento, per un importo non superiore a 300 milioni di euro, erogabile dall'esercizio 2024, in una o più soluzioni; il riscontro di copertura è a valere sulle risorse stanziare annualmente sul perimetro sanitario. Gli oneri di ammortamento – a fronte di un tasso d'interesse fissato (come nel caso degli emendamenti precedenti) al 6% - sono stimati in euro 21.679.775,24 per gli anni 2025 e seguenti e trovano copertura con le risorse stanziare annualmente sul perimetro sanitario.
- l'emendamento n. 4 apporta agli allegati 5 (prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie) e 6 (prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli) le necessitate modifiche, finalizzate a recepire nel bilancio 2023-2025 le variazioni conseguenti alla manovra aggiuntiva IRAP (di cui al richiamato emendamento al pdl 155) e agli emendamenti n. 1, 2, 3 di cui sopra, che hanno comportato una rimodulazione/integrazione degli stanziamenti relativi agli esercizi 2023, 2024 e 2025.

Va infine registrato il deposito da parte della Giunta regionale, in data 29/11/2022, dell'emendamento n. 5 al richiamato allegato 6, volto a recepire anche le richieste emendative emerse nel corso dell'istruttoria sul pdl svolta nelle commissioni consiliari, che hanno comportato una rimodulazione/integrazione degli stanziamenti di competenza e di cassa negli esercizi 2023-2025”.

Le variazioni apportate alle dotazioni iniziali di Missioni e Programmi riguardano le seguenti leggi regionali:

- n. 5/2012 “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale” (+ euro 100.000 rispetto ai 100.000 iniziali);
- n. 8/1998 “Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario” (+ euro 2.000.000 rispetto ai 18.172.400 iniziali);
- n. 7/2016 “Legge di stabilità regionale”, art. 18 “Programma regionale per la promozione dei grandi eventi” (+ euro 500.000 rispetto ai 2.500.000 iniziali);

- n. 44/2019 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”, art. 24 “Azioni regionali a favore della candidatura della Valle d'Alpone nella lista del patrimonio mondiale Unesco” (+ euro 50.000);
- n. 8/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, articolo 11 “Contributi a favore dell'impiantistica sportiva” (+ euro 300.000 rispetto ai 200.000 iniziali);
- n. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” (+ euro 720.600 rispetto ai 2.755.400 iniziali);
- n. 34/2014 “Disciplina delle associazioni pro loco” (+ euro 50.000 rispetto ai 300.000 iniziali);
- n. 11/2010 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010”, art. 4 “Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione "Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis Unesco" (+ euro 20.000 rispetto agli 80.000 iniziali);
- n. 40/2012 “Norme in materia di unioni montane” (+ euro 200.000 rispetto a 1.800.000 iniziali);
- n. 2/2006 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006”, art. 25 “Sviluppo del marketing territoriale” (+ euro 250.000 rispetto ai 250.000 iniziali);
- n. 13/2022 “Disciplina delle attività di protezione civile”, artt. 17-18-20 (+ euro 500.000 per spese correnti), artt. 3-26-27 (+ euro 500.000, di cui 200.000 per spese correnti e 300.000 per spese in conto capitale) per complessivi +1.000.000 (rispetto ai 2.785.000 iniziali);
- n. 23/2017 “Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo” (+ euro 700.000 rispetto ai 300.000 iniziali);
- n. 48/2017 “Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete” (+ euro 330.000 rispetto ai 200.000 iniziali);
- n. 1/2000 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile” (+ euro 300.000 rispetto ai 2.000.000 iniziali);
- n. 16/1980 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica” (+ euro 394.500 rispetto ai 905.500 iniziali);
- n. 28/2012 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario” (+ euro 50.000);
- n. 34/2021 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2022” “azioni regionali per il pluralismo e l'innovazione tecnologica e infrastrutturale nel settore dell'informazione e della comunicazione” (+ euro 250.000 rispetto ai 750.000 iniziali);
- n. 40/2003 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” (+ euro 400.000 rispetto ai 4.753.500 iniziali);
- n. 34/2021 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2022”, art. 12 “Azioni regionali per contrastare la diffusione delle patologie della vite” (+ euro 134.900 rispetto ai 350.000 iniziali);
- n. 50/1993 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” (+ euro 100.000 rispetto a 1.700.000 iniziali);
- n. 19/1998 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” (+ euro 50.000 rispetto a 1.200.000 iniziali);
- n. 16/2022 “Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale” (+ euro 240.000 rispetto ai 200.000 iniziali);

- n. 43/1980 “Contributi a favore delle Sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI, nonché della Federazione regionale dell'AICCE e della Delegazione regionale dell'UNCEM” (+ euro 50.000 rispetto ai 150.000 iniziali);
- n. 35/2001 “Nuove norme sulla programmazione” (+ euro 50.000);
- n. 18/2012 “Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali” (+ euro 880.000 rispetto ai 1.880.000 iniziali).

Inoltre +500.000 euro sono stati aggiunti per spese di funzionamento dell'amministrazione regionale, sul fronte informatico.

Il tutto, per complessivi +9.620.000 euro nell'esercizio 2023, è stato coperto a valere sul fondo di cui all'articolo 18 della l.r. 39/2001 che, tramite l'emendamento n. 4, viene aumentato di 8.818.000 euro rispetto ai 3.913.259,64 di cui al testo iniziale del progetto di legge (vedasi allegato 13 “Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie”).

I cinque emendamenti in questione sono stati esaminati ed approvati dalla Prima Commissione nella seduta del 30 novembre 2022, nel corso della quale sono stati esaminati e licenziati per l'Aula i testi dei progetti di legge n. 154, 155 e 156.

Nel ricordare che quest'Assemblea, oggi convocata per discutere dei tre progetti di legge che compongono la cosiddetta manovra di bilancio per il triennio 2023-2025, ha concluso i suoi lavori in merito al Documento di Economia e Finanza Regionale 2023-2025 e alla relativa Nota di aggiornamento, contenente le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per conseguire gli obiettivi di sviluppo della Regione, iniziamo dunque oggi l'esame di Stabilità (pdl 155), Collegato (pdl 154) e Bilancio (pdl 156) - che il D.lgs. 118/2011 prevede vadano approvati in un'unica sessione - nella consapevolezza del buon lavoro svolto dalle commissioni consiliari e del proficuo contributo offerto dagli stakeholders sia nel corso delle audizioni svolte dalle commissioni consiliari, sia tramite memorie ed osservazioni scritte trasmesse al Consiglio.

Tali audizioni sono state effettuate dalla Prima Commissione consiliare sui tre progetti di legge, oltre che sulla Nota di aggiornamento del DEFR 2023-2025, in data 2 novembre; ne sono seguite ulteriori, svolte dalla Terza Commissione (il 9 novembre), dalla Sesta (il 16 novembre) e dalla Quinta (il 17 novembre).

Per quanto concerne il pdl 156 “Bilancio di previsione 2023-2025”, in data 28 settembre il Collegio dei revisori dei conti – successivamente audito in Prima Commissione, il 30 novembre – ha espresso parere favorevole.

Tra il 17 ed il 24 novembre le commissioni Seconda, Terza, Quarta, Quinta e Sesta hanno espresso i rispettivi pareri alla Prima sui provvedimenti, per gli aspetti di competenza.

In data 14 novembre anche il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso – conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della l.r. 31/2017 – parere favorevole all'unanimità sui tre progetti di legge, fornendo al contempo indicazioni in merito a tematiche afferenti a diverse Missioni del bilancio di previsione.

Nella seduta del 30 novembre, infine, la Prima Commissione ha concluso i propri lavori in ordine ai provvedimenti, approvandoli a maggioranza.

Nel caso dei pdl 155 e 156, come detto, sono stati approvati complessivamente sei emendamenti depositati dalla Giunta regionale, di cui si è dato conto precedentemente.

Per il progetto di legge n. 155 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cestaro con delega Gerolimetto, Sandonà, Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini) e Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Polato, Soranzo). Hanno

espresso voto contrario i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Possamai Giacomo).

Per il progetto di legge n. 154 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cestaro con delega Gerolimetto, Sandonà, Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini) e Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Polato, Soranzo). Hanno espresso voto contrario i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Possamai Giacomo).

Per il progetto di legge n. 156 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cestaro con delega Gerolimetto, Sandonà, Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini) e Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Polato, Soranzo). Hanno espresso voto contrario i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Possamai Giacomo).”;

UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere *Vanessa CAMANI*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

a differenza del relatore farò invece tre relazioni separate per ogni documento perché ciascun documento ha una sua finalità e un suo obiettivo dentro la sessione di bilancio.

La settimana scorsa, infatti, in quest’Aula, aprendo la sessione di bilancio regionale – che, lo dico al presidente Sandonà, è certamente un atto tecnico di numeri, ma è soprattutto un atto politico, direi l’atto politico fondamentale di un’Amministrazione – dunque introducendo il DEFR abbiamo cercato di offrire la nostra lettura del contesto generale nel quale siamo chiamati ad operare le nostre scelte. Lo abbiamo fatto partendo da alcuni dati oggettivi relativi alla situazione di profonda incertezza che anche la nostra Regione sta attraversando.

Oggi vorremmo riprendere quel filo, quel racconto, andando al cuore dei problemi e misurando, questa volta sì con i numeri del bilancio, la qualità delle risposte concrete che sapremo dare e che saremo in grado di mettere in campo per il prossimo anno.

La legge di stabilità regionale, nello specifico, il primo dei tre documenti che analizziamo, contiene delle previsioni tese a realizzare effetti finanziari e, più in generale, incide sulla possibilità di intervenire sulle politiche pubbliche regionali tramite la leva fiscale. Questo è il senso del documento che andiamo ad approvare.

Sappiamo benissimo che questo tipo di manovra, quella di natura fiscale, per le Regioni è molto limitato, ma non è di certo escluso: su alcuni di questi margini di intervento possibili infatti si muove anche questo progetto di legge.

Un primo intervento riguarda la tassa automobilistica regionale, specificando esenzioni ed esoneri dal pagamento per alcune categorie meritevoli di attenzione: i portatori di handicap, i minori trapiantati. Sono interventi che avevamo sollecitato anche nel corso della scorsa discussione di bilancio e che dunque non possiamo che accogliere con favore e apprezzare. Così come l’adeguamento degli scaglioni IRPEF alle nuove soglie definite in sede nazionale, che eleva a 50.000 euro il reddito superiore per la fruizione delle agevolazioni per i soggetti con disabilità. Anche questa è una misura che condividiamo.

Sono poi presenti anche altri due interventi: uno sulla tassa automobilistica in particolar modo dei veicoli storici, e l’altro intervento, molto importante sul piano

fiscale, riguarda l'IRAP e introduce una differenziazione di aliquote per alcune categorie economiche. Quest'ultimo intervento è il risultato di un emendamento presentato dalla Giunta in sede di Prima Commissione, finalizzato a rideterminare al 3,90 l'aliquota IRAP applicata alle IPAB, con una consistente riduzione rispetto all'aliquota vigente, con l'obiettivo di equiparare, direi finalmente, il trattamento degli istituti dei soggetti pubblici che operano in ambito dell'assistenza rispetto ai privati. Una manovra che costa 8,8 milioni di euro, che mi sembra doverosa, importante, utile soprattutto in questo momento.

Al contempo, si prevede una maggiorazione dell'aliquota per alcune categorie di imprese, in particolare quelle dei settori energetici di poste, telecomunicazioni, servizi bancari e finanziari, con un'entrata stimata di quasi 20 milioni di euro.

Sono questi, in brevissima sintesi, gli interventi contenuti nella legge di stabilità. Tornerò, ovviamente, più avanti su quali possono essere, oltre alla tassa automobilistica e alla differenziazione per categorie ai fini IRAP, altri strumenti nella disponibilità delle Regioni per incidere sull'assetto fiscale e finanziario del territorio, perché forse, prima di decidere o ragionare se attivare altri strumenti, è più utile confrontarci attorno al contesto nel quale ci troviamo ad operare e attorno al significato reale, all'utilità vera di qualsiasi intervento di natura fiscale.

Solo dopo, eventualmente, valuteremo altre modalità di intervento, che peraltro sono oggetto di una serie di emendamenti che, come minoranze, abbiamo presentato al progetto di legge.

Abbiamo detto più volte quanto lo scoppio della pandemia e la recessione economica, che rischia oggi di seguire la crisi energetica, abbiano travolto tutti quanti e quanto gli impatti più devastanti della pandemia prima, e della crisi economica oggi, stiano interessando le fasce più fragili, più esposte della popolazione: stanno acuendo vulnerabilità antiche e stanno anche facendone emergere di nuove.

Gli effetti di questi shock sulle condizioni economiche delle imprese e delle famiglie, anche alla luce di come si sono distribuiti tra le imprese e tra le famiglie, dovrebbero convincerci a rivedere alcune politiche pubbliche, partendo prima di tutto da quelle di natura redistributiva.

Dopo il virus, infatti, anche la crisi energetica e la correlata spinta inflazionistica, che riguarda prima di tutto i beni energetici e i beni alimentari, stanno pesando sui livelli di ricchezza delle persone in maniera differente, perché l'inflazione non colpisce tutti allo stesso modo, colpisce di più i redditi fissi, stipendi e pensioni, colpisce di più i redditi medi e medio-bassi, che spendono in consumi la maggior parte della loro ricchezza.

L'inflazione, insomma - lo disse Einaudi - è la tassa più iniqua di tutte, perché colpisce di più chi ha meno, erode progressivamente il potere di acquisto, soprattutto quando va in doppia cifra come quella che stiamo affrontando oggi.

Sappiamo quanto, tra il 2020 e il 2022, grazie a manovre rilevanti messe in campo dal Governo (di fatto quasi tutte a debito) si sia riusciti a contenere gli impatti della pandemia su redditi, occupazione e produzione. Questi interventi però, per quanto importanti dal punto di vista quantitativo, non ci hanno messo al riparo da una contrazione generalizzata della ricchezza e da una più rapida crescita della povertà, fattori che influenzano direttamente la possibilità delle persone di accedere ai servizi pubblici essenziali, quali la salute, l'istruzione, la casa.

Queste difficoltà, che riguardano direttamente la vita delle persone e i bisogni materiali delle persone, si sono aggravate negli ultimi mesi e sono destinate ad aggravarsi ancora di più nei mesi che ci aspettano. Io penso che, anzi, so perfettamente che affrontare queste emergenze costa e che le risorse sono limitate. Vi chiedo quindi di

non porci questo argomento come tema della discussione, perché lo possiamo dare come acquisito. Poiché dovrebbe essere nostro dovere garantire i diritti sociali alle persone in maniera equa, cioè a tutte tutti i diritti, dovremmo ridurre le diseguaglianze e dobbiamo necessariamente chiederci come intervenire.

La risposta che non ci sono i soldi non è una risposta sufficiente che ci esenta dalla responsabilità che dobbiamo affrontare. Lo Stato in questo senso può dare un supporto. Dirò magari poi come la manovra del nuovo Governo dà o non dà supporto in maniera equa a tutti. Ma sta anche oggettivamente in capo alle Istituzioni regionali la responsabilità di intervenire sui bisogni sociali e materiali delle persone e per fare questo sta nella responsabilità della Regione trovare le risorse per farlo.

Lasciare indietro un pezzo rilevante della nostra società, magari la parte più vulnerabile, più fragile e più esposta, non impegnarsi direttamente nel sostegno e nel supporto di famiglie e imprese, rinunciare alla responsabilità della politica territoriale, come stiamo facendo noi qui dicendo che non ci sono soldi, non è all'altezza della nostra Regione e avrà delle conseguenze.

La prima che ci preoccupa è che ci espone pesantemente alla competizione tra territori. L'ha ricordato immancabile anche il relatore Sandonà. Capisco perfettamente il messaggio elettorale ma, non solo, anche tutto politico del Veneto tax free, del non mettere le mani nelle tasche dei veneti, ma se il costo sociale di questo Veneto tax free è che devo ritirare il figlio dall'università perché non gli paghiamo la borsa di studio a cui comunque avrebbe diritto; se il costo del Veneto tax free è che devo rinunciare ad un'assistenza adeguata per il mio anziano familiare non autosufficiente perché non posso permettermi la retta delle case di riposo; se il costo del Veneto tax free è che non riesco a farmi una visita medica nelle strutture pubbliche perché le liste d'attesa sono troppo lunghe; se il costo del Veneto tax free è che dentro i consultori familiari non ci sono i servizi di cui le donne hanno bisogno; se non trovo lavoro a causa del Veneto tax free perché le rette degli asili nido dove mandare i miei figli sono troppo alte e mi costa meno stare a casa, non lavorare, occuparmi di loro e risparmiare la retta dell'asilo nido – questi sono solo alcuni esempi – posso io, davvero, in queste condizioni, che sono di disagio soprattutto per chi non ce la fa, consolarmi pensando che almeno siamo tax free?

Soprattutto quando vedo che in Emilia, in Toscana, in Lombardia, in Liguria - ditemi voi quale Regione vogliamo prendere ad esempio - queste cose le posso fare perché non sono tax free, secondo voi, io cosa penso? Come mi consolo?

Io lo so - lo dico soprattutto al presidente Zaia che è con noi oggi - che non esiste una ricetta facile. Non è facile per nessuno assumersi determinate responsabilità. Non stiamo a proporre scorciatoie o ad avanzare proposte facili. Comprendiamo tutte le difficoltà. Certo. Non possiamo, però, girarci dall'altra parte tutti insieme: qualcuno deve affrontare le responsabilità a cui siamo tutti insieme chiamati.

Certo, mi rendo conto che è molto complicato valutare in che modo e fino a che punto le politiche fiscali siano in grado di estendere i diritti sociali o di porre un freno alle crescenti diseguaglianze. Non basta aggiungere una tassa per dire che abbiamo abolito la povertà. Io penso che, però, lo possano essere se vengono applicate in maniera redistributiva, cioè con una forte progressività, e se sono in grado e se ci consentono di mettere risorse a disposizione per determinati e cruciali interventi. In quel caso le politiche fiscali possono raggiungere la funzione redistributiva per cui esistono.

In Italia la Costituzione dice che le tasse servono per redistribuire risorse tra chi ne ha di più e chi ne ha di meno. Non è un divertimento mettere le tasse. È una necessità. Può essere una necessità quando noi dobbiamo redistribuire di fronte al fatto

che, chi non ce la fa, non ce la fa più. Ecco perché un eccessivo divario nelle opportunità tra cittadini e tra territori non è solo una necessità etica evitarlo, ma può produrre conseguenze serie in riferimento alla coesione sociale, può alimentare tensioni e può addirittura finire per rallentare la crescita economica, perché un territorio dove si sta bene è un territorio che cresce dal punto di vista economico. Un territorio fatto di diseguaglianze e di tensione sociale è un territorio destinato anche al declino dal punto di vista economico.

Ecco perché noi abbiamo proposto una misura emendativa, una manovra emendativa che non va nella direzione “ce ne deve essere per tutti”, ma abbiamo individuato in particolare alcuni interventi che, a nostro giudizio, sono esattamente finalizzati ad aumentare la coesione sociale e a consentire alla nostra Regione, malgrado le difficoltà, di tornare a correre.

Proporre investimenti sulla sanità e sull'istruzione vuol dire contribuire a ridurre le diseguaglianze non solo di reddito e, dunque, contrastare la povertà, migliorare la mobilità sociale, favorire la crescita economica. Gli investimenti sulle infrastrutture sociali – citavo prima gli asili nido, le case di riposo – promuovono l'emancipazione sociale delle donne e non solo: supportano la famiglia, la natalità, aumentano la coesione sociale, aiutano la ripresa economica. Non sono costi di persone da mantenere, sono investimenti per avere una società coesa, produttiva, capace di guardare al futuro. Se c'è un tema legato alla lotta alle diseguaglianze tanto territoriali quanto sociali – lasceremo poi, ovviamente, alla discussione del bilancio la valutazione più propria delle politiche allocative – sta nella legge di stabilità decidere se vogliamo assumere il tema della funzione redistributiva come strumento di contrasto all'ingiustizia sociale, che è insita nelle nostre società. Se noi vogliamo contrastarla, abbiamo una possibilità, soprattutto perché le imposte dirette, quelle personali, quelle sul reddito, riducono le differenze nel passaggio tra i redditi di mercato, diciamo così, e i redditi disponibili. I redditi di mercato sono delle volte profondamente iniqui e le tasse servono per definire dei redditi disponibili più giusti.

È indubbio, naturalmente, che le diseguaglianze di cui stiamo parlando si ingenerino nella fase precedente l'imposizione fiscale. Stanno dentro la società, dicevamo prima. E su questo ci sarebbe moltissimo lavoro da fare. Le differenze di opportunità si ingenerano prima dell'imposizione fiscale, e sono differenze di censo, di genere, generazionali, territoriali, e su quelle c'è sicuramente molto da fare. Il blocco dell'ascensore sociale sta nel modello di sviluppo che ci siamo dati prima ancora che nel modello, ovviamente, o nell'impianto fiscale. Ma sta a noi decidere se vogliamo costruire politiche fiscali che contrastino quella iniquità o se vogliamo continuare a perseguire e a mettere in atto politiche fiscali che, anziché contrastare le differenze di opportunità, le assecondano. E noi in questo momento le stiamo assecondando, perché stiamo sollecitando uno sviluppo della società in cui chi ha di più può fare di più, può mandare comunque il figlio all'università, anche se non paga l'addizionale IRPEF, perché ha i soldi per poter pagare la retta, può farsi comunque la visita medica velocemente perché può andare nelle strutture private, può comunque mandare i figli all'asilo nido e far lavorare la moglie perché tanto ha le risorse per farlo.

Guardate, anche su questo provo a fare alcuni esempi concreti. Noto, infatti, che ci sono alcune inclinazioni che io pensavo e speravo fortemente superate, ma che, invece, si ripropongono nella nostra discussione. La prima questione riguarda la sanità. Io pensavo che questo Paese avesse concluso la fase in cui ci eravamo tutti convinti che sulla sanità si potessero tagliare risorse e finanziamenti, cosa che è avvenuta in questo Paese per decenni. Oggi ci troviamo a dover discutere dell'ambito sanitario sapendo che a livello nazionale hanno previsto stanziamenti totalmente

insufficienti a garantire anche a Regioni virtuose come la nostra di poter mantenere il livello di qualità dei servizi che abbiamo, perché 2 miliardi di euro, di cui 1,4 soltanto per affrontare i costi energetici, sapete benissimo che non saranno sufficienti a fare il lavoro che dobbiamo fare. Come si fa a trascurare gli effetti di questa decisione? Ma anche la manovra su flat tax, condono fiscale e soglia per l'uso del contante: sono tutti interventi che, a mio giudizio, vanno nella direzione sbagliata e contrastano con quell'idea di giustizia sociale di cui ho provato a parlare fino ad ora.

Dunque, cosa fare? Penso che noi tutti dovremmo farci questa domanda, chi sta ai tavoli della Giunta, chi sta nei banchi della maggioranza e chi sta nei banchi dell'opposizione. Cosa fare, dunque, oggi mentre discutiamo del bilancio dei prossimi tre anni per ridurre le diseguaglianze in questo territorio? Cosa fare per ampliare le opportunità in Veneto? Io lo dico serenamente, malgrado si sia fatta una serie di emendamenti in tal senso. Possiamo anche fare a meno di avanzare proposte, però lo chiediamo a voi. Noi un'idea l'abbiamo e lo chiediamo a voi, ma non in maniera provocatoria o retorica, in maniera seria. Insieme, ragioniamoci su. Cosa facciamo per ridurre le diseguaglianze e affrontare i drammi che il Veneto, come il resto d'Italia, dovrà affrontare nei prossimi anni? Toccherebbe a noi farlo tutti insieme, seriamente, venire in quest'Aula e affrontare qui questo tipo di dibattito, non in altri luoghi, con altri soggetti. È qui, presidente Zaia, che lei può trovare un confronto rispetto a questi temi, se ritiene, come io penso lei debba ritenere, che questo Consiglio regionale sia il luogo in cui si deve dare la risposta a quelle domande che ho posto. Chi si assume la responsabilità e chi decide? Io penso tocchi a questo Consiglio regionale.

Noi abbiamo provato a illustrarvi – anche troppo lungamente, direte voi – nei giorni scorsi qual è la situazione che abbiamo davanti e in cui ci troviamo. So che la conoscete benissimo anche voi – mi rivolgo ai Consiglieri di maggioranza – e so che non potete sempre discutere, come sarebbe doveroso per quest'Aula. Capisco le tattiche d'Aula, quindi non è una critica. Ma forse sarebbe utile poterlo fare per accrescere la qualità del confronto tra di noi. Noi, però, pur conoscendo la situazione come voi, vi abbiamo detto qual è il nostro obiettivo, quello che è stato nella discussione delle settimane scorse e quello che sarà anche nella discussione di questi giorni: noi vogliamo lavorare, come penso ciascuno di voi, per la coesione sociale e la crescita economica della nostra Regione. Noi vi abbiamo detto che servirebbe un insieme di politiche, tra cui anche quelle fiscali, per contrastare le diseguaglianze.

Allora, senza la pretesa di sostituirci a lei, Presidente, sapendo perfettamente quanto la responsabilità che lei ha e che noi insieme a lei abbiamo, sia una responsabilità pesante; io le dico solo questo: l'addizionale regionale dell'IRPEF è l'unico tributo proprio delle Regioni. Non ci sono tanti altri margini di manovra. Destina interamente il gettito alle politiche regionali. Mai più autonomisti che con l'addizionale IRPEF potremmo essere. Si tratta per definizione – così lo definiscono perlomeno i manuali – del tributo principe nella determinazione dell'autonomia impositiva delle Regioni. In Italia esistono solo quattro Regioni che non applicano l'addizionale IRPEF, o meglio – lo preciso, sennò non si capisce – che non applicano la parte eccedente a un'addizionale regionale che già esiste ed è decisa dallo Stato, e sono la Sicilia, la Sardegna, la Valle d'Aosta e il Veneto. Quindi, di fatto sono tre Regioni a Statuto speciale e una sola Regione a Statuto ordinario. Lo dico perché delle volte, quando si è gli unici tra tutti, o si è super-intelligenti o si è super-sciocchi.

La scelta delle altre Istituzioni rispetto all'addizionale IRPEF è molto variegata. Ci sono Regioni che hanno fissato un unico scaglione, ce ne sono altre che hanno fatto due fasce, altre hanno, invece, investito sulla progressività. Abbiamo tante opzioni davanti. La ricetta non è né unica né facile. Questo è indubbio. Non sta a noi avanzare

la proposta definitiva. Non sta a noi dire a lei, Presidente, cosa c'è da fare. Sta a noi dirle di cosa ha bisogno il nostro Veneto.

A me resta soltanto da citare e sottolineare un fatto, che è chiaro: penso che nessuno dei Governatori delle altre venti Regioni si sia divertito ad aggiungere l'addizionale IRPEF. So, però, che tutte le altre Regioni che lo hanno fatto hanno maggiori disponibilità finanziarie, hanno scelto di esercitare l'autonomia impositiva delle Regioni, si sono assunte una responsabilità e oggi probabilmente sono più in grado di noi di dare le risposte che servono. Dunque, c'è una ragione, che non dipende da scelte politiche di allocazione di risorse, una ragione ben precisa per cui l'Emilia-Romagna investe di più in cultura, la Toscana investe di più nei servizi sociali, la Lombardia investe di più nel sostegno alle imprese. C'è una ragione per cui i veneti preferiscono trasferirsi da Padova o da Treviso a Milano o a Bologna, ed è molto semplice: perché lì ci sono più opportunità, perché le scelte politiche hanno portato quelle Regioni a poter offrire qualcosa in più, qualche opportunità in più, qualche tutela in più.

Sulla base di tutti questi fatti e dentro il contesto complicato in cui ci troviamo ad agire, provando davvero – spero che si colga – a lasciare fuori da quest'Aula discussioni retoriche, propagandistiche, ma provando davvero a stare sui problemi, mi chiedo e vi chiedo se non pensate che la leva fiscale, per quella finalità redistributiva che può avere, possa o non possa essere, nel contesto in cui ci troviamo, un'opzione concreta e utile per la lotta alle diseguaglianze.

Il tema non è non mettere le mani nelle tasche dei veneti. Non può essere questa la nostra funzione. Lo sanno fare tutti. La nostra funzione, quello che ci distingue da tutti gli altri, è come mettere quelle mani in quelle tasche e se mettercele per contrastare le diseguaglianze e favorire la coesione sociale. È questa la sfida che abbiamo davanti. Tutti siamo capaci di tenere le braccia conserte e non metterle da nessuna parte. Difficile è usare quelle braccia per risolvere i problemi dei veneti. Del resto, la risposta “non ci sono soldi” dal mio punto di vista non è più sufficiente.

La questione a me sembra molto chiara e devo dire che mi sembrano molto chiare anche le responsabilità. È un tema davvero cruciale, ma è un tema anche semplice, se vogliamo. Io penso che una società più giusta, più eguale, fondata sulla coesione sociale, sia il contesto migliore per tutti e sia il volano economico per tutti. Esercitare la funzione redistributiva e consentire uno sviluppo equilibrato è una necessità non del Veneto, ma di tutte le economie moderne, di tutte le società moderne. Utilizzare le politiche per correggere le storture del modello è una necessità.

Concludo con un'ultima considerazione, che lascio perché rimanga nella correlazione. Io penso che la nostra Regione non possa continuare ad aspettare, ferma, l'aiuto dall'esterno. Una volta sono le risorse del PNRR, una volta sono i fondi comunitari e la programmazione europea. Ora addirittura facciamo dipendere le scelte che riguardano il Veneto e i veneti dalla manovra del Governo. Sono tutte questioni che ci interessano, che ci riguardano, che contribuiscono, ma noi – io credo – oggi più che mai dobbiamo fare la nostra parte. Noi, Presidente, siamo pronti a fare la nostra parte, speriamo lo sia anche lei.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, il disegno di legge composto di n. 11 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 34
Voti contrari	n. 10

Art. 2

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 33
Voti contrari	n. 10

Art. 3 e 4

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 34
Voti contrari	n. 9

Art. 5

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 34
Voti contrari	n. 8

Art. 6

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 34
Voti contrari	n. 7
Astenuti	n. 1

Art. 7

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 34
Voti contrari	n. 9

Art. 8

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 33
Voti contrari	n. 9

Art. 9

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 33
Voti contrari	n. 8

Art. 10

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 40
Voti contrari	n. 1

Art. 11

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 34
Voti contrari	n. 9

VISTI gli emendamenti approvati in Aula nonché l'inserimento di un nuovo articolo;

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023

Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.

1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.

2. Per il triennio 2023-2025 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all'Allegato 1 "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)" alla presente legge.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nelle misure indicate nell'Allegato 2 "Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)" alla presente legge.

Art. 2 - Rideterminazione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per determinate categorie di soggetti passivi e settori di attività economiche.

1. Al fine di riequilibrare il carico tributario nel settore dell'assistenza, a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, di seguito IRAP, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", è rideterminata nella misura del 3,90 per cento per le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), relativamente all'esercizio delle attività istituzionali.

2. A decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, l'aliquota IRAP, di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è rideterminata applicando un aumento nella misura dello 0,92 per cento, per i soggetti esercenti attività nei settori individuati dalle seguenti divisioni della classificazione ATECO 2007:

- a) divisione 19 - fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;
- b) divisione 35 - fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
- c) divisione 53 - servizi postali e attività di corriere;
- d) divisione 61 - telecomunicazioni;
- e) divisione 64 - attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione);
- f) divisione 65 - assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie);

g) divisione 66 - attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative.

3. L'aumento di aliquota di cui al comma 2 non si applica ai soggetti agevolati di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 "Disposizioni in materia di tributi regionali", per i quali le aliquote IRAP rideterminate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere b), c,) d), della legge regionale 12 gennaio 2009 n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009" continuano a trovare applicazione.

4. A decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2004 n. 29 "Disposizioni in materia di tributi regionali";

b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 2009 n. 1.

5. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 10.800.000,00 per ciascun esercizio 2023, 2024 e 2025, sono introitate al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 3 - Riduzione della tassa automobilistica regionale per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 63 comma 1-bis della legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia fiscale".

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è ridotto di un ulteriore 25 per cento, in aggiunta al 50 per cento già stabilito all'articolo 63, comma 1-bis della legge 21 novembre 2000, n. 342, "Misure in materia fiscale" , il pagamento della tassa automobilistica regionale per gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, nel rispetto dei requisiti di cui al citato articolo 63, comma 1-bis della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati").

Art. 4 - Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i minori portatori di handicap.

1. L'esenzione di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati"), nel solo caso di minori portatori di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza sociale e i diritti delle persone handicappate", è riconosciuta con riferimento ai motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", nonché agli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico, anche prodotti in serie e non adattati. Le esenzioni già in essere sono confermate.

Art. 5 - Disposizioni in materia di esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

1. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada", ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale, i soggetti interessati presentano alla

struttura regionale competente in materia di tributi idonea documentazione di data certa, regolarmente trascritta al pubblico registro automobilistico, attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

2. La condizione di esonero non opera per i periodi d'imposta per i quali è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto il decreto del dirigente della struttura regionale di cui al comma 1, di comunicazione dell'avvio delle attività amministrative di accertamento tributario del relativo anno di imposta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

3. La perdita di possesso per demolizione o per esportazione definitiva all'estero del veicolo, avvenute entro il termine ultimo per il pagamento della tassa automobilistica, fa venir meno l'obbligo del pagamento dall'anno di imposta in cui si è verificato l'evento.

Art. 6 – Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022".

1. Al comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale 17 dicembre 2021 n. 35, le parole: "*1° gennaio 2022*" sono sostituite dalle seguenti: "*1° gennaio 2023*" e dopo la parola: "*trapiantati*" sono inserite le seguenti: "*, anch'essi residenti in Veneto*".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021 n. 35, sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Per trapianto di cui al comma 1, si intendono quelli eseguiti a scopo terapeutico, esclusivamente del cuore, del polmone singolo, parziale o doppio, del fegato intero o parziale, del rene singolo o doppio, del pancreas o delle insule pancreatiche, dell'intestino e delle cellule staminali emopoietiche sia in tipologia autologa che allogenica. I trapianti si intendono sia in tipologia singola che combinata ed eseguiti anche al di fuori del Veneto.

1 ter. Sono inclusi nell'esenzione anche gli autoveicoli acquisiti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di usufrutto, di patto di riservato dominio, di locazione finanziaria e di locazione a lungo termine senza conducente."

3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021 n. 35, è sostituito dal seguente:

"2. I soggetti interessati, per usufruire della esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale, comunicano alle strutture afferenti all'ambito sanitario, i dati necessari al conseguimento."

4. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021 n. 35, è sostituito dal seguente:

"4. I soggetti beneficiari devono tempestivamente comunicare alle strutture di cui al comma 2, ogni variazione rispetto ai requisiti previsti al comma 1, alle cause di cessazione di cui al comma 3 ed alle limitazioni indicate al comma 5."

Art. 7 - Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale e della tassa di circolazione per i veicoli della Giunta regionale del Veneto.

1. Dal 1° gennaio 2023 i veicoli intestati alla Giunta regionale del Veneto sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale e della tassa di circolazione (Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati").

Art. 8 - Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i portatori di handicap.

1. Dal 1° gennaio 2023 i soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica regionale che hanno conseguito, per sé o relativamente a soggetto fiscalmente a carico, l'accertamento dello stato di disabilità e di gravità da parte della commissione medica integrata, di cui all'articolo 20, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono tenuti a presentare istanza di esenzione alla struttura regionale competente in materia di tributi che, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa, concede l'esenzione con decorrenza non antecedente la data dell'accertamento medesimo.

2. Il diritto al rimborso della tassa automobilistica regionale eventualmente versata si prescrive nel termine previsto dall'articolo 5, cinquantaduesimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 "Misure in materia tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

Art. 9 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 "Disposizioni in materia di tributi regionali".

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19, "Disposizioni in materia di tributi regionali", le parole: "euro 45.000,00" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "euro 50.000,00".

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2022.

Art. 10 - Disposizioni tributarie.

1. Al comma 1, dell'articolo 3, della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 "Disposizioni in materia di tributi regionali", dopo le parole: "*contenzioso tributario*" sono inserite le seguenti: " *, nonché da ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell'attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria,* ".

2. Al comma 1, dell'articolo 3, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", dopo le parole: "*contenzioso tributario*" sono inserite le seguenti: " *, nonché da ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell'attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria,* ".

Art. 11 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 35
Voti contrari	n. 9

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Erika Baldin

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti

INDICE

Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.	20
Art. 2 - Rideterminazione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per determinate categorie di soggetti passivi e settori di attività economiche.....	20
Art. 3 - Riduzione della tassa automobilistica regionale per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 63 comma 1-bis della legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia fiscale".....	21
Art. 4 - Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i minori portatori di handicap.	21
Art. 5 - Disposizioni in materia di esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale.....	21
Art. 6 – Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022".....	22
Art. 7 - Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale e della tassa di circolazione per i veicoli della Giunta regionale del Veneto.....	22
Art. 8 - Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i portatori di handicap.....	23
Art. 9 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 "Disposizioni in materia di tributi regionali".....	23
Art. 10 - Disposizioni tributarie.....	23
Art. 11 - Entrata in vigore.....	23



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

ALLEGATI ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023

Allegato 1

“Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011)”

RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SPESA REGIONALI CON ESCLUSIONE DELLE SPESE OBBLIGATORIE E DELLE SPESE CONTINUATIVE AI SENSI DELLA LETTERA B) DEL PARAGRAFO 7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO (ALLEGATO N. 4/1 AL D.LGS 118/2011)

LEGGE REGIONALE	N.	DATA	ART.	C.	LETT	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
L.R.	1	09/01/1975				INTERVENTI REGIONALI DI PREVENZIONE E DI SOCCORSO PER CALAMITA' NATURALI	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0901 DIFESA DEL SUOLO	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
L.R.	28	16/07/1976				FORMAZIONE DELLA CARTA TECNICA REGIONALE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0901 DIFESA DEL SUOLO	100.000,00	0,00	0,00
L.R.	6	04/02/1980				DISCIPLINA DEI SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI REGIONALI	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	300.000,00	300.000,00	300.000,00
L.R.	40	16/08/1984				NUOVE NORME PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI REGIONALI	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	150.000,00	0,00	0,00
L.R.	44	20/08/1987				DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	0501 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	270.000,00	0,00	0,00
L.R.	39	30/12/1991				INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E DELLA SICUREZZA STRADALE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.007.200,00	0,00	0,00
L.R.	50	09/12/1993				NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1602 CACCIA E PESCA	100.000,00	0,00	0,00
L.R.	19	28/04/1998				NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1602 CACCIA E PESCA	200.000,00	0,00	0,00
L.R.	25	30/10/1998				DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	145.000,00	0,00	0,00
L.R.	59	24/12/1999				NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTO REGIONALE PER L'AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI PER LE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0403 EDILIZIA SCOLASTICA	760.000,00	0,00	0,00
L.R.	1	20/01/2000				INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E DI INNOVAZIONE DELL'IMPREDITORIA FEMMINILE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	2.300.000,00	0,00	0,00
L.R.	3	21/01/2000				NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0908 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	600.000,00	0,00	0,00
L.R.	25	27/12/2000				NORME PER LA PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE, L'INCENTIVAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO E LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1701 FONTI ENERGETICHE	50.000,00	0,00	0,00
L.R.	11	13/04/2001				CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1003 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	350.000,00	0,00	0,00
L.R.	29	25/10/2001				COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E VIGILANZA DELLE RETI STRADALI	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	2.000.000,00	0,00	0,00
L.R.	31	09/11/2001				ISTITUZIONE DELL'AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	390.000,00	0,00	0,00

LEGGE REGIONALE	N.	DATA	ART.	C.	LETT	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
L.R.	39	29/11/2001				ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	100.000,00	0,00	0,00
L.R.	9	07/05/2002				INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0302 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	720.000,00	0,00	0,00
L.R.	27	07/11/2003				DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE.	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	850.000,00	0,00	0,00
L.R.	40	12/12/2003				NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	600.000,00	0,00	0,00
L.R.	1	30/01/2004				LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2004					
			18			SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0901 DIFESA DEL SUOLO	50.000,00	0,00	0,00
L.R.	1	27/02/2008				LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2008					
			41			AVVIO DI NUOVI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1001 TRASPORTO FERROVIARIO	795.798,00	819.671,94	844.262,10
			79			FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITÀ REGIONALE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	6.270.800,00	2.000.000,00	0,00
L.R.	3	13/03/2009				DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1502 FORMAZIONE PROFESSIONALE	10.000,00	0,00	0,00
L.R.	19	08/06/2012				NORME PER LA SICUREZZA DEL VOLO NELLE ATTIVITÀ REGIONALI DI ELISOCCORSO, DI ANTINCENDIO BOSCHIVO E DI PROTEZIONE CIVILE.	11 SOCCORSO CIVILE	1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	20.000,00	0,00	0,00
L.R.	40	28/09/2012				NORME IN MATERIA DI UNIONI MONTANE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0907 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	800.000,00	0,00	0,00
L.R.	37	28/11/2014				ISTITUZIONE DELL'AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
L.R.	11	11/05/2015				NUOVE NORME IN MATERIA DI SOCCORSO ALPINO	11 SOCCORSO CIVILE	1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	250.000,00	0,00	0,00
L.R.	8	11/05/2015				DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0601 SPORT E TEMPO LIBERO	600.000,00	0,00	0,00
L.R.	7	23/02/2016				LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2016					
			29			MISURE PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0901 DIFESA DEL SUOLO	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
L.R.	19	25/10/2016				ISTITUZIONE DELL'ENTE DI GOVERNANCE DELLA SANITÀ REGIONALE VENETA DENOMINATO "AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITÀ DELLA REGIONE DEL VENETO - AZIENDA ZERO". DISPOSIZIONI PER LA INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI AMBITI TERRITORIALI DELLE AZIENDE ULSS	13 TUTELA DELLA SALUTE	1302 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	12.266.201,00	0,00	0,00
L.R.	30	30/12/2016				COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017					
			85			SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEI COMUNI COSTITUENTI L'AREA DEL LITORALE VENETO	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	1801 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	130.000,00	0,00	0,00

LEGGE REGIONALE	N.	DATA	ART.	C.	LETT	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
			97			CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLE POPOLAZIONI DI UNGULATI NEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	200.000,00	0,00	0,00
L.R.	45	29/12/2017				COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018					
			44			FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER LE STRUTTURE E GLI IMPIANTI DEL SETTORE SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1203 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
L.R.	10	16/02/2018				NORME PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DEI DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO OPERATIVI NELLA REGIONE VENETO	11 SOCCORSO CIVILE	1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	180.000,00	0,00	0,00
L.R.	13	16/03/2018				NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI CAVA	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	10.000,00	0,00	0,00
L.R.	40	14/11/2018				SOCIETÀ REGIONALE "INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L." PER LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E DI NAVIGAZIONE INTERNA	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1001 TRASPORTO FERROVIARIO	3.500.000,00	0,00	0,00
L.R.	43	14/12/2018				COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019					
			11			INTERVENTI NECESSARI ALLA VIVIFICAZIONE DELLE LAGUNE E DELL'AREA DELTA DEL DELTA DEL PO	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	250.000,00	0,00	0,00
			26			PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE VENETO AGLI ITINERARI CULTURALI DEL CONSIGLIO D'EUROPA	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0101 ORGANI ISTITUZIONALI	500,00	0,00	0,00
L.R.	17	16/05/2019				LEGGE PER LA CULTURA	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	0502 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	50.000,00	0,00	0,00
L.R.	39	25/09/2019				INTERVENTI PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE RISALENTE ALLA REPUBBLICA SERENISSIMA DI VENEZIA NELL'ISTRIA, NELLA DALMAZIA E NELL'AREA MEDITERRANEA	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	0501 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	115.000,00	50.000,00	80.000,00
L.R.	44	25/11/2019				COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020					
			1			PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO AL COMITATO ORGANIZZATORE DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 2026 (OCOG) E ALL'AGENZIA DI PROGETTAZIONE OLIMPICA.	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0601 SPORT E TEMPO LIBERO	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			18			ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			24			INIZIATIVE VOLTE ALLA CANDIDATURA DELLA VALLE D'ALPONE ALLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	0502 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	50.000,00	0,00	0,00
L.R.	39	29/12/2020				COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021					
			21			ISTITUZIONE DEL PREMIO DI LAUREA "FRANCESCO SAVERIO PAVONE"	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0101 ORGANI ISTITUZIONALI	5.000,00	0,00	0,00
			25			MISURE DI SOSTEGNO AI COMUNI DEL VENETO PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0901 DIFESA DEL SUOLO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
L.R.	13	01/06/2022				DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE	11 SOCCORSO CIVILE	1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	810.000,00	0,00	0,00

LEGGE REGIONALE	N.	DATA	ART.	C.	LETT	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
L.R.	13	01/06/2022				DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE	11 SOCCORSO CIVILE	1102 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	700.000,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE									69.955.499,00	35.069.671,94	33.124.262,10

Allegato 2

“Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D. Lgs 118/2011)”

**RIMODULAZIONE DELLE SPESE PLURIENNALI DISPOSTE DA LEGGI REGIONALI AI SENSI DELLA LETTERA D) DEL PARAGRAFO 7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA
PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO (ALLEGATO N. 4/1 AL D.LGS 118/2011)**

LEGGE REGIONALE	N.	DATA	ART.	C.	LETT	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
L.R.	44	25/11/2019				COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020					
			2			CONCORSO DELLA REGIONE DEL VENETO AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO RELATIVE ALLE VENUES OLIMPICHE SITE NEL TERRITORIO VENETO	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0601 SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	40.000.000,00	45.000.000,00
L.R.	34	15/12/2021				COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022					
			10			CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE FUSIONI DI COMUNI	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	1801 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	100.000,00	0,00	0,00
			4			CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELLA SALUTE DI PADOVA	13 TUTELA DELLA SALUTE	1305 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	300.000.000,00	0,00
TOTALE GENERALE									100.000,00	340.000.000,00	45.000.000,00